



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 33 del Consiglio Comunale

Oggetto: **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICONOSCIMENTO ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GIRARDI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
RAO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Andreis Giorgio e Brusegan Federico.

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICONOSCIMENTO ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 49 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale, così come gli orientamenti dottrinali intercorsi in merito all'oggetto della presente deliberazione.

Dato atto come in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la riconoscenza straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP, attività a cui questo organo ha adempiuto giusta deliberazione n. 34 dd. 29.09.2017.

Che una volta operata tale riconoscenza straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis della L.P. 01.02.2005 e dell'art. 24 della L.P. 29.12.2016, n. 19, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12 di ogni anno, ad effettuare la suddetta attività nei limiti di cui alla previsioni del TUSP stesso che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 23 del TUSP, rubricato "Clausola di salvaguardia") testualmente dispone: "Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.".

Evidenziato che come risulta da circolare dd. 12.11.2019 del Consorzio dei Comuni Trentini, alla luce della formulazione letterale della normativa provinciale, la cadenza triennale della attività di riconoscenza ordinaria delle partecipazioni è valida per cui pur essendo facoltativo assumere il presente atto, si ritiene di adottarlo comunque avendo previsto un programma di razionalizzazione di cui si desidera ora dare conto della sua attuazione approvando nuova relazione e fermo resto.

Dato atto come l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila

euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019, previsioni per la nostra Provincia già operative in via ordinaria e senza limitazione temporale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" ;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Dato atto che come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Tenuto conto che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 sopra richiamata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.= Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del T.U.S.P..

Tenuto conto che l'esame ricognitivo annuale di tutte le partecipazioni detenute è stato istituito dagli uffici comunali competenti nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, secondo quanto indicato nella documentazione di ricognizione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Preso visione della rappresentazione grafica e della tabella riepilogativa, documento contenente indicazione analitica dei dati delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo Ente.

Considerato che ai sensi del citato art. 7 c. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguiendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato, in base a quanto sopra, che l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare il mantenimento, non sussistendo motivazioni per l'alienazione o la razionalizzazione, di tutte le società partecipate come indicato nel piano straordinario approvato con deliberazione n. 34/2017, precisando che dal corrente anno si è effettivamente concretizzata la procedura di fusione delle società RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. e RABBIES ENERGIA 2 S.R.L., con costituzione con effetto 01.01.2019 della RABBIES ENERGIA S.R.L. per incorporazione e fusione, fatte qui salve le motivazioni ivi addotte, tenuto conto dell'attività svolta di produzione di energia idroelettrica da fonti rinnovabili.

Premesso quanto sopra.

Viste le linee guida dettate dal Dipartimento Del Tesoro – Corte Dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 pubblicate il 23.11.2018, nonché le linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomi eLocali, con deliberazione n. 22 ddd. 21.12.2018.

Dato atto come sia intervenuta l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione dell'Ente.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 18 c. 3bis della L.P. 1/2005, art. 24 c. 4 della L.P. 27/2010 e art. 20 del D.L.gs. 175/2016 la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riconoscendo la sussistenza delle condizioni di legge per il loro mantenimento con le precisazioni ivi indicate e riassunte nel punto a seguire 2), coerentemente ed in conferma di quanto disposto con i provvedimenti a base dell'attività ricognitiva straordinaria operata nel 2017.
2. Di prendere atto che successivamente alla predetta data e ciò giusta deliberazione n. 19 dd. 02.10.2018, sia intervenuta a far data 1 gennaio 2019 l'aggregazione mediante fusione per incorporazione della società RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. con la società RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. per dare vita alla RABBIES ENERGIA S.R.L. nei termini già indicati.
3. Di dare altresì atto che il Comune di Malé detiene una partecipazione non qualificabile come di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nelle società di sistema TRENTO DIGITALE S.P.A., TRENTO RISCOSSIONI S.P.A. e TRENTO TRASPORTI S.P.A e per loro tramite indirettamente in CENTRO SERVIZI CONDIVISI – Società Consortile a Responsabilità Limitata.
4. Che con riferimento a INFORMATICA TRENTE S.P.A. si registra l'intervenuta fusione con TRENTO NETWORK a far data 01.12.2018, in TRENTO DIGITALE S.P.A., con conversione delle azioni già detenute in nuove azioni per una percentuale del 0,0102%, quota azionaria acquisita in concambio gratuito con concentrazione dell'intera proprietà delle azioni in 184 Soci pubblici. Trattasi per questo di partecipazione a società in house chiamata a gestire sotto un'unica regia i servizi per il sistema pubblico trentino e le attività di interconnessione del territorio, garantendo supporto alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina grazie a servizi più efficienti ed innovativi.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, completa del relativo allegato A, a tutte le società partecipate dal Comune.
6. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria Comunale a comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, da operarsi ex art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP), secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo (D.Lgs. 16.06.2017 n. 100) mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, già utilizzato per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche dando atto che detti adempimenti previsti in materia di razionalizzazione periodica si integreranno con quelli stabiliti per la rilevazione annuale

delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Relazione sull'attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Malé – revisione ordinaria anno 2019.

In ossequio a quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 18 comma 3 bis della L.P. 01.02.2005 n. 1 e art. 24 c 4 della L.P. 29.12.2016, questo Ente opera in questa sede la ricognizione ordinaria 2019 delle proprie partecipazioni societarie. Ancorché come precisato dal Consorzio dei Comuni Trentini con circolare dd. 12.11.2019, detta attività abbia carattere facoltativo, si è inteso portare all'attenzione del Consiglio specifico punto onde offrire una rappresentazione attualizzata degli interventi di razionalizzazione che hanno riguardato sia direttamente che indirettamente questo Ente, in quanto gestiti in proprio o condotte dalla Provincia Autonoma di Trento, questi ultimi riguardanti Società di sistema di cui Malé detiene quote di minoranza.

Il presente documento evidenzia come nei termini già programmati con i precedenti provvedimenti giuntali e consiliari è stato possibile gestire l'aggregazione mediante fusione per incorporazione della società a controllo pubblico RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. con la società RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. per dare vita alla RABBIES ENERGIA S.R.L. con decorrenza 01.01.2019.

Nel confermare come nessun'altra attività di razionalizzazione diretta debba essere portata avanti dal Comune, non avendo partecipazioni proprie in società che per oggetto di attività e natura rientrino tra quelle per cui deve essere deliberato ciò piuttosto che la dismissione, si registra ulteriormente e semplicemente quanto intervenuto a livello provinciale con riferimento a Trentino Digitale Spa e Trentino Trasporti Spa.

Si rinvia necessariamente alle deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento per le motivazioni ed i riferimenti normativi di supporto alle scelte operate ed oggi attuate, in relazione ai quali si sostanzia la volontà di mantenere la partecipazione nelle stesse.



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Con riferimento a INFORMATICA TRENTEINA S.P.A. si registra appunto l'intervenuta fusione con TRENTO NETWORK a far data 01.12.2018, in TRENTO DIGITALE S.P.A., con conversione delle azioni già detenute in nuove azioni per una percentuale del 0,0102%, quota azionaria acquisita in concambio gratuito con concentrazione dell'intera proprietà delle azioni in 184 Soci pubblici. Trattasi per questo di partecipazione a società in house chiamata a gestire sotto un'unica regia i servizi per il sistema pubblico trentino e le attività di interconnessione del territorio, garantendo supporto alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina grazie a servizi più efficienti ed innovativi.

In relazione a TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. e AEROPORTO CAPRONI S.P.A. si registra l'intervenuta fusione in TRENTO TRASPORTI S.P.A, con conversione delle azioni già detenute in nuove azioni per una percentuale del 0,03162%, quota azionaria acquisita in concambio gratuito con concentrazione maggioritaria delle azioni in capo ai Soci pubblici. Trattasi di partecipazione a società in house con relazione di controllo analogo congiunto intervenuta solo nel corso del 2019, chiamata a gestire sotto un'unica regia i servizi per il sistema pubblico trentino dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture ad esso dedicate.

In definitiva il Comune di Malé detiene e conferma le partecipazioni indicate nei precedenti atti di riconoscimento e indirettamente per il tramite delle società di sistema TRENTO DIGITALE S.P.A., TRENTO RISCOSSIONI S.P.A. e TRENTO TRASPORTI S.P.A, qualificabile come di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, in CENTRO SERVIZI CONDIVISI – Società Consortile a Responsabilità Limitata.

In conclusione l'amministrazione comunale di Malé conferma la volontà di mantenere in essere tutte le partecipazioni azionarie possedute ed indicate nelle schede indicate, tenuto conto delle minime entità delle stesse e del fatto che in esse questo Comune non assume in nessun caso la qualità di Socio di riferimento e non ha la concreta possibilità di influire sulle decisione del



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Consiglio di Amministrazione ed Assemblea e quindi di essere determinante sulle scelte di razionalizzazione potendo se necessario scegliere la sola dismissione.

Malé, lì 12 dicembre 2019



IL SINDACO
Paganini Bruno

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 18 dicembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 30.12.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

COMUNE DI MALE'
PROV. DI TRENTO
28 DIC. 2019
Prot. n. 16864.....
Cat. 4 Clas. 3.....

Enrico Caprio
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Oggetto: Verbale n. 17 del 18 dicembre 2019.

Parere del Revisore dei Conti

“PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.”

Il sottoscritto Revisore dei Conti dott. Enrico Caprio

Ricevuta in data 18 dicembre 2019 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.”

Richiamata la vigente normativa: D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 dd. 31.03.2015 con la quale il Comune di Malé si è uniformato al dettato di legge approvando il Piano operativo di razionalizzazione e trasmettendolo alla Corte dei Conti con nota di data 31.03.2015 prot. n. 3046, valutando il mantenimento delle partecipazioni in:

1. Trentino Trasporti esercizio SpA
2. Trentino Riscossioni SpA
3. S.G.S. Malé Società Gestione Strutture Srl
4. Informatica Trentina SpA
5. Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.
6. Trentino Trasporti SpA
7. Azienda per il Turismo Valli di Sole, Peio e Rabbi Soc.cons.per azioni
8. Primiero Energia SpA
9. Noce Energia Servizi SpA
10. Rabbies Energia 1 Srl
11. Rabbies Energia 2 Srl

Enrico Caprio
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 04.10.2016 con la quale è stata approvata la relazione conclusiva in merito ai risultati raggiunti, con la quale si confermava il mantenimento delle suddette partecipazioni.

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 27.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Malè alla data del 31 dicembre 2017, inviata alla Corte dei Conti con nota di data 15.02.2019, prot. n. 2050, ove nel deliberato si disponeva;

- 1) Di proporre all'Assemblea dei Soci l'aggregazione mediante fusione della società RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. con la società RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. con nascita del nuovo soggetto RABBIES ENERGIA S.R.L. entro l'anno 2018, come evidenziato nelle relative schede dell'allegato A.
- 2) Di dare atto che dovranno essere completate le procedure di liquidazione già deliberata della società NOCE ENERGIA SERVIZI S.R.L., procedura peraltro già in avanzata fase di realizzazione come evidenziato nelle relative schede dell'allegato A.

Visti:

- La L.P. n. 1/2005, la L.P. n. 18/2015 e la L.P. 19/2016;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- Il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. 3.5.2018 n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8.8.2018 n. 6;
- Lo statuto del Comune di Malé;
- Il D.Lgs. 175/2016, entrato in vigore il 23.9.2016, nonché le modifiche apportate dal D. Lgs. 100/2017 operative dal 27.6.2017.

Preso atto:

- della proposta di deliberazione consiliare n. 213 di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, elencate nel documento allegato A) alla medesima proposta di deliberazione, ove viene riconosciuta la sussistenza delle condizioni di legge per il mantenimento delle società partecipate, coerentemente ed in conferma di quanto disposto con i provvedimenti a base dell'attività ricognitiva straordinaria operata nel 2018;
- evidenziato come il provvedimento, indicato come facoltativo con circolare del Consorzio d'Ei Comuni Trentini dd. 12.11.2019, viene proposto per l'assunzione ai soli fini ricognitivi delle attività svolte ovvero del perfezionamento nei termini indicati della fusione per incorporazioni delle RABBIES ENERGIA 1 e 2 con nascita del nuovo soggetto RABBIES ENERGIA S.R.L. , così come della chiusura della fase di liquidazione di NOCE ENERGIA SERVIZI S.R.L..
- che ad un tempo il provvedimento si propone di dare atto della intervenuta modificazione delle partecipazioni del Comune di Malè nelle Soceità di sistema operanti a livello provinciale e ciò per l'attività di razionalizzazione portata avanti dalla Provincia Autonoma di Trento con nascita di TRENTO TRASPORTI S.p.a. e più recentemente di TRENTO DIGITALE S.P.A. ciò a

Enrico Caprio
Dottore Commercialista
Revisore contabile

seguito di fusione di INFORMATICA TRENTINA S.P.A. con TRENTO NETWORK a far data 01.12.2018.

Considerato che in merito è stato richiesto un parere al sottoscritto in qualità di Organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertate come da allegato A) della proposta di deliberazione, alle azioni di razionalizzazione intraprese ed alla trasmissione delle relative risultanze come previste e disciplinate dalla deliberazione comunale proposta.

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, con particolare riferimento a quelle soggette a controllo e vigilanza, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate soggette a controllo, a richiedere anche eventuali prospetti contenenti l'andamento della gestione e dei flussi di cassa possibilmente trimestrali, nonché a verificare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo durante il corso dell'esercizio.

Dimaro Folgarida, li 18 dicembre 2019

Il Revisore
dr. Enrico Caprio



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **03.01.2020** al giorno **13.01.2020**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 14.01.2020 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 14.01.2020

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
